

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2786 del 31/05/2017
Oggetto	Aggiornamento per modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica rilasciata dalla Provincia di Bologna con atto PG n°25471 del 19/01/2009 recante autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione energia elettrica mediante combustione di biogas ai sensi del D.Lgs n° 387/03 in comune di Molinella, via Zanolini n° 1 alla SOC. AGRICOLA ANTONIO SS - Impianto "Pasini 1".
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2891 del 31/05/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	VALERIO MARRONI

Questo giorno trentuno MAGGIO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, VALERIO MARRONI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Aggiornamento per modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica rilasciata dalla Provincia di Bologna con atto PG n°25471 del 19/01/2009 recante autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione energia elettrica mediante combustione di biogas ai sensi del D.Lgs n° 387/03 in comune di Molinella, via Zanolini n° 1 alla SOC. AGRICOLA ANTONIO SS - Impianto "Pasini 1".

IL DIRIGENTE

Decisione

1. **Aggiorna** la tipologia di biomasse in ingresso all'impianto, denominato "Pasini 1", a seguito della richiesta di modifica non sostanziale formulata ai sensi dell'art 6 del Dlgs 28/2011 ². L'impianto è autorizzato, alla SOC. AGRICOLA ANTONIO SS, ai sensi dell'art 12 del D.Lgs. 387/2003 con atto PG n°25471 del 19/01/2009 rilasciato dalla Provincia di Bologna e rinnovato con determina n°1198 del 13/05/2015 PG n°64095/2015.
2. **Dà atto che** la nuova ricetta di alimentazione dell'impianto comprende biomasse vegetali costituite da insilato di mais o suo equivalente, liquame e letame bovino e pollina/letame avicolo misto a segatura e paglia. La quantità massima di biomasse in ingresso all'impianto non potrà superare il quantitativo massimo annuo attualmente autorizzato pari a 18150 tonnellate/anno, secondo la ripartizione indicativa riportata in domanda di modifica non sostanziale e specificata nella tabella seguente:

Liquame e letame bovino	5388 m3/anno
Insilato di mais o equivalente	10789 tonnellate/anno
Pollina	6870 m3/anno

L'utilizzo di materiali diversi da quelli indicati nella ricetta autorizzata è subordinato a un preventivo assenso da parte delle Autorità competenti; è fatto divieto di utilizzo di SOA;

Qualora, nel corso dell'anno solare, per condizioni gestionali dell'impianto non prevedibili e non programmabili si dovesse ipotizzare un eventuale superamento della quantità totale di biomasse previste in autorizzazione (o successive modifiche), la SOCIETA' AGRICOLA ANTONIO SS, dovrà

¹ Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

² Domanda di modifica non sostanziale agli atti di ARPAE con PGBO/2016/13800, 13801, 13802, 13803 e 13880 del 22/07/2016, pratica Sinadoc 24562 del 2016

darne debita comunicazione ad Arpae allegando una relazione che riporti quanto segue:

- le motivazioni che hanno portato alla richiesta di variazione della AU;
- il quantitativo massimo previsto di biomasse da trattare nell'anno in corso e il relativo quantitativo giornaliero di materiale da caricare all'impianto;
- il calcolo del corretto dimensionamento dell'impianto (trincee, digestori, stoccaggio digestato) in relazione alla quantità di materiale in ingresso e al rispetto dei tempi di ritenzioni indicati in sede progettuale.

3. **Prescrive inoltre** quanto segue:

- La tramoggia di carico delle biomasse, avente una capacità dichiarata di 80 m³, non è attualmente dotata di copertura. A seguito dell'introduzione di pollina e reflui zootecnici, entro 60 giorni dal rilascio del presente atto di aggiornamento dell'autorizzazione unica, dovrà essere realizzata una idonea copertura della tramoggia stessa al fine di evitare o contenere la dispersione di odori molesti.
- Non avendo previsto stoccaggio dedicato alla pollina, questa dovrà immediatamente essere introdotta nelle tramogge di carico delle biomasse, per il successivo ingresso al digestore.
- Valutato che il conferimento all'impianto della pollina avviene tramite transiti giornalieri di camion e che la movimentazione delle biomasse solide avviene mediante pala meccanica, la SOC. AGRICOLA ANTONIO SS dovrà inviare, entro tre mesi dal rilascio del presente atto, una nuova valutazione di impatto acustico dell'intera attività produttiva.
- Le biomasse alimentate al fermentatore anaerobico dovranno provenire dall'attività svolta dal proponente o da terzi, ad esso consorziati in base a contratti scritti fra le parti, così come previsto dalla DGR 1496/2011 e DM 25/02/2016;
- Lo stoccaggio delle biomasse, dovrà essere condotto adottando tutti gli accorgimenti operativi necessari ad evitare il trasporto eolico del particolato, la formazione di esalazioni moleste, fenomeni di fermentazione nonché l'imbrattamento delle aree circostanti con residui o colaticci. E' fatto divieto lo stoccaggio anche temporaneo dei substrati in ingresso in aree diverse da quelle individuate in progetto.
- Lo stoccaggio dei materiali in arrivo all'impianto, con tenore di sostanza secca < al 60%, ad esclusione degli insilati, dovrà essere di breve durata (non oltre 72 ore), onde prevenire fenomeni di anaerobiosi, fonte primaria di emissioni maleodoranti.
- I quantitativi annuali delle biomasse alimentate al digestore, l'energia elettrica prodotta, la frequenza di sostituzione/manutenzione degli eventuali sistemi di abbattimento e gli eventi di entrata in funzione degli apparati d'emergenza devono essere annotati, con frequenza annuale, su apposito registro, come indicato nella DGR n° 1496/2011 punto 13 dell'allegato tecnico.

4. **Modifica** la prescrizione n. 18 riporta in autorizzazione unica PG n. 25471 del 19/01/2009 come segue al fine di adeguare i limiti di emissione del motore a biogas a quanto stabilito dalla Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1496/2011 e DM n° 118/2016:

18. Il punto di emissione proveniente dal motore a biogas deve rispettare i seguenti limiti di emissione:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni e Valutazioni

Punto emissione e fase di provenienza	Parametro	Valori autorizzati	Unità di misura	Frequenza dell'auto controllo
E1 – MOTORE A BIOGAS	Polveri	10	mg/Nm ³	annuale
	Composti organici volatili * (espressi come Carbonio organico totale)	100	mg/Nm ³	
	Monossido di carbonio	500	mg/Nm ³	
	Ossidi di azoto	450	mg/Nm ³	
	Ossidi di zolfo	350	mg/Nm ³	
	Composti del Cloro	10	mg/Nm ³	

. * escluso metano

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 5%).

Per il punto di emissione E1 dovranno essere effettuati controlli periodici con frequenza almeno annuale per la verifica dei limiti di concentrazione fissati alla presente prescrizione.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi di cui al precedente punto dovrà essere annotati su apposito registro, tenuto a disposizioni delle Autorità di controllo. Il registro dovrà essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni. Il gestore dell'impianto dovrà trasmettere ad ARPAE annualmente i dati relativi alle emissioni

- Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'Agenzia ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
- Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

In data 22/07/2016³ la SOC. AGRICOLA ANTONIO SS ha presentato una comunicazione di modifica

³ Domanda di modifica non sostanziale agli atti di ARPAE con PGB0/2016/13800, 13801, 13802, 13803, 13880 del 22/07/2016

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni e Valutazioni

non sostanziale dell'impianto di produzione energia elettrica da biogas autorizzato dalla Provincia di Bologna con atto PG n°25471 del 19/01/2009, rinnovato con determina n°1198 del 13/05/2015 PG n°64095/2015, ai sensi dell'art 12 del D.Lgs. 387/2003. La richiesta di modifica non sostanziale è formulata ai sensi dell'art 6 del Dlgs n° 28/2011 e comprende la modifica del piano di alimentazione dell'impianto a digestione anaerobica con introduzione di liquame/letame bovino e pollina o letame avicolo misto a paglia e segatura.

In data 09/03/2017 è pervenuto il contributo tecnico all'istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE di Bologna⁴.

Si dà atto ed è stabilita la nuova ricetta di alimentazione di biomasse in ingresso all'impianto, comprendente biomasse vegetali ed effluenti zootecnici come specificato al punto 2 del presente atto, condizionate alle prescrizioni tecniche e gestionali indicate al successivo punto 3.

Viene inoltre aggiornata la prescrizione n° 18 dell'autorizzazione unica PG n. 25471 del 19/01/2009 al fine di adeguare i limiti di emissione in atmosfera del motore a biogas alle norme nazionali e regionali sopravvenute (DGR Emilia Romagna n° 1496/2011 e DM n°118/2016).

In applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n.798 del 30/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per le attività di istruttoria tecnica e gestione amministrativa delle autorizzazioni ambientali, gli oneri istruttori complessivamente dovuti, dalla ditta richiedente, ad ARPAE ammontano ad € 26,00 (importo corrispondente alla comunicazione di modifica non sostanziale di Autorizzazione Unica secondo il criterio di analogia richiamato all'art 2 del tariffario, in analogia al cod. tariffa 12.04.04.02).

Il Dirigente
ARPAE - SAC di Bologna
Valerio Marroni

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁴ Parere di ARPAE ST agli atti con PGBO/2017/5162 del 09/03/2017

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.